

S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI

PRECISAZIONE IN ORDINE AL QUESITO PERVENUTO IN DATA 23.01.2012 (PROT. ENTE 00689 PARI DATA), INERENTE LA PROCEDURA APERTA IN AMBITO CEE PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO VIGILANZA/RECEPTION I.N.T. “FONDAZIONE G. PASCALE” - CIG 3394663486

DOMANDA: La Ditta chiede di poter censurare la limitazione dell’avvalimento per i soli requisiti di cui all’art. 3, punti 5, 6 e 7 del Disciplinare di gara (pag. 9) che testualmente recita:

"AVVALIMENTO:

*E’ previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Dl.gs 163/2006, per il soddisfacimento dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo. La ditta che intende ricorrere all’avvalimento è tenuta a produrre pena l’esclusione, tutta la documentazione prevista dall’art. 49 del Dlgs 163/2006. A maggior chiarimento si specifica che possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di cui all’art. 3) **punti 5), 6), 7)** (**Busta "A"**) del presente disciplinare di gara"*

ed ammettere il ricorso all’Istituto dell’Avvalimento a tutti i requisiti ed in particolare al requisito di cui all’art. 3, punto 11) del Disciplinare di gara ("Certificazione in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004").

RISPOSTA:

La certificazione di interesse, indicata all’art. 3, punto 11), del Bando di gara è stata intesa dalla Stazione Appaltante requisito di ordine soggettivo e, come tale, non passibile dell’Istituto dell’Avvalimento.

Sul punto si deve dare atto - come correttamente fatto rilevare dal richiedente - dell'esistenza di una non univoca interpretazione della normativa vigente. Infatti la possibilità di poter ricorrere all'istituto dell'avvalimento anche nel caso prospettato, è tesi contrastata da un orientamento giurisprudenziale che allo stato risulta maggioritario. In proposito è stato affermato il principio secondo cui le certificazioni di qualità costituiscono un requisito di carattere soggettivo, non passibile di avvalimento, ai sensi dell'art. 49 dei D.Lvo 163/2006 s.m.i., laddove questa norma ne limita il ricorso ai soli *"requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero della certificazione SOA"* (da ultimo TAR Campania Napoli, Sez. I, 13/10/2011, n. 4769; Cons. St. 15/06/2001, n. 3188; Cons. St. 18/10/2001, n. 5517; Parere A.V.C.P. n. 97, del 19/05/2011).

Atteso quanto sopra, si conferma il divieto contenuto nella lex specialis di ricorrere all'avvalimento al di fuori di quanto previsto ai requisiti di cui all’art. 3, punti 5, 6 e 7 del Disciplinare di gara.